

Associazione TeologiaVerona



STATUTO

TITOLO 1° - Costituzione e Sede dell'Associazione

Art. 1 = Nell'ambito delle iniziative promosse dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose San Pietro Martire (ISSR) e dallo Studio Teologico San Zeno (STSZ), scuole di Teologia della Diocesi di Verona, viene costituita, nel rispetto del Codice Civile e della vigente normativa in materia, l'Associazione denominata "Associazione TeologiaVerona". L'Associazione ha sede in Verona, via Seminario 8, presso l'ISSR.

TITOLO 2° - Scopo

Art. 2 = L'Associazione, a carattere apolitico e senza scopo di lucro, ha come finalità:

- 1) contribuire a promuovere e valorizzare le attività dell'ISSR e dello STSZ, in collegamento con il corpo accademico e gli studenti;
- 2) concorrere a iniziative a favore dell'ISSR e dello STSZ, anche attraverso la raccolta di fondi destinati a borse di studio;

- 3) stabilire, mantenere e sviluppare le relazioni amichevoli, professionali ed extra professionali, tra gli alunni e gli ex alunni, attraverso iniziative di carattere professionale, culturale, sociale e ricreativo, orientate a rinsaldare tali relazioni;
- 4) sviluppare progetti di formazione permanente, diretti alla conoscenza e comprensione della teologia, organizzando incontri e tavole rotonde con gli ambiti ecclesiali, civili e professionali.

Per il raggiungimento di queste finalità, l'Associazione potrà stabilire contatti e/o convenzioni con analoghe associazioni italiane e straniere.

TITOLO 3° - Soci

Art. 3 = Sono previste le seguenti figure di soci:

- 1) ordinari,
- 2) sostenitori,
- 3) onorari.

Art. 4 = Possono aderire all'Associazione, in qualità di soci ordinari, i docenti e tutti coloro che frequentano o hanno frequentato gli studi presso l'ISSR e lo STSZ.

Art. 5 = Possono aderire all'Associazione in qualità di soci sostenitori quanti, pur non avendo frequentato i corsi presso l'ISSR o lo STSZ, ne condividono valori e scopi e sono desiderosi di collaborare alla vita associativa.

Un socio sostenitore deve essere presentato da un socio ordinario e la sua ammissione dev'essere approvata dal Consiglio dell'Associazione, che motiverà l'eventuale mancata ammissione.

Art. 6 = Su proposta del Consiglio dell'Associazione, l'Assemblea può acclamare come soci onorari personalità del mondo accademico, economico e sociale che si sono distinte per particolari meriti e contributi a sostegno dell'attività associativa e

del settore della teologia. I soci onorari, pur facendo parte dell'Associazione, non godono dei diritti e non rispondono dei doveri propri dei soci effettivi.

Art. 7 = Sono soci effettivi i soci ordinari e i soci sostenitori, in regola con le quote sociali. L'ammontare della quota annuale viene stabilita dall'Assemblea, su proposta del Consiglio dell'Associazione. Le variazioni hanno decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della delibera.

I soci possono contribuire al finanziamento dell'Associazione, anche mediante contributi volontari.

La quota sociale è intrasmissibile. Non è ammessa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8 = Tutti i soci svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario, gratuito e senza alcun fine di lucro. Eventuali rimborsi di spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata, saranno deliberati dal Consiglio dell'Associazione.

Art. 9 = Ogni socio ha la facoltà di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, con comunicazione scritta alla Segreteria.

TITOLO 4° - Assemblea dei soci

Art. 10 = L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione: può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 11 = Possono partecipare all'Assemblea i soci effettivi con diritto al voto, in regola con la quota sociale. Coloro che hanno diritto di partecipare all'Assemblea possono farsi rappresentare da altri soci aventi eguale diritto, mediante delega scritta data a un socio, non Consigliere, con un massimo di due deleghe al medesimo socio.

Art. 12 = L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, assistito dal Segretario, o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente. Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri di accertare la regolarità delle deleghe e il diritto dei soci a partecipare all'Assemblea e alle votazioni, di constatare se l'Assemblea è regolarmente costituita, di coordinare la discussione e stabilire le modalità delle votazioni.

Art. 13 = L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci, e in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei soci. L'Assemblea straordinaria è valida con la partecipazione della maggioranza dei soci.

Le deliberazioni, anche quelle riguardanti le cariche sociali, vengono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 14 = Le deliberazioni si prendono, di norma, in modo palese. Le votazioni relative alle cariche sociali si svolgono a scrutinio segreto, salvo che avvengano per dichiarazione unanime.

Art. 15 = I verbali dell'Assemblea sono redatti, approvati e firmati dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali e di trarne copia.

Art. 16 = L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio, almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile per:

- 1) approvare il rendiconto finanziario dell'esercizio dell'anno precedente;
- 2) determinare la quota sociale annuale dei soci effettivi, in base al preventivo di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo;
- 3) eleggere le cariche sociali;
- 4) approvare le linee programmatiche dell'Associazione;
- 5) deliberare su altri argomenti figuranti all'ordine del giorno.

L'Assemblea si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, che deve contenere l'ordine del giorno dei lavori, da inviare a mezzo posta ordinaria o elettronica almeno 10 giorni prima della data fissata.

L'Assemblea può inoltre essere convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci o quando il Consiglio dell'Associazione lo ritiene necessario.

Art. 17 = L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio, per deliberare:

- 1) la modifica dello Statuto;
- 2) lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria si riunisce nel luogo indicato dall'avviso di convocazione, che deve contenere l'ordine del giorno, da inviare a mezzo posta ordinaria o elettronica almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

TITOLO 5° - Consiglio dell'Associazione

Art. 18 = Il Consiglio dell'Associazione è composto da 7 (sette) membri, 5 (cinque) dei quali eletti dall'Assemblea tra i propri componenti e 2 membri di diritto, nelle persone del Direttore pro tempore dell'ISSR e dello STSZ. I Consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Art. 19 = Qualora, per dimissioni o altre cause, venisse a mancare più della metà dei Consiglieri, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio e occorre convocare subito l'Assemblea per le nuove nomine.

Art. 20 = Il Consiglio dell'Associazione elegge tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, con funzione anche di Tesoriere. Il Tesoriere amministra i fondi dell'Associazione e redige il rendiconto annuale.

Art. 21 = Il Consiglio dell'Associazione si raduna a intervalli non superiori ai tre mesi e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gli sia presentata domanda da almeno quattro Consiglieri. La convocazione spetta al Presidente.

Art. 22 = Il Consiglio:

- 1) è investito di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, per il conseguimento, nell'ambito delle norme statutarie, degli scopi dell'Associazione;
- 2) ha facoltà di delegare a soci la promozione di iniziative e progetti;
- 3) predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto finanziario dell'esercizio precedente (esercizio 1 gennaio – 31 dicembre) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, e redige un preventivo di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Art. 23 = Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, si richiede la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti e, nel caso di parità, prevale quello del Presidente. Le votazioni si fanno in modo palese.

Art. 24 = Le deliberazioni del Consiglio dell'Associazione sono riportate nei verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO 6° - Rappresentanza legale e poteri di firma

Art. 25 = La rappresentanza legale è riservata al Presidente e, in caso di sua assenza, al Vice Presidente. Su delega del Presidente, hanno poteri di firma disgiunta sui conti correnti bancari e presso l'amministrazione postale il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

TITOLO 7° - Varie

Art. 26 = Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- 1) quote associative e contributi;
- 2) donazioni e/o lasciti.

Art. 27 = L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Art. 28 = All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

Art. 29 = In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea stabilisce che i fondi eventualmente residuati siano destinati a finalità di utilità sociale, esclusa ogni ripartizione tra i soci.

Art. 30 = Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Verona, 23 settembre 2011